

Guido Gonella e l'Ordine dei Giornalisti A 60 anni dall'entrata in vigore della l. n. 69 del 1963

Di Maurizio Pedrazza Gorlero

La democrazia è il potere di un popolo informato
Alexis de Tocqueville

SOMMARIO: 1. Introduzione: l'anniversario. – 2. La paternità culturale della l. n. 69 del 1963 nel 'personalismo' cristiano di Guido Gonella. – 3. I contenuti essenziali della legge professionale. – 4. I nodi attuali della l. n. 69 del 1963: a) il segreto professionale sulla fonte delle notizie; – 5. (segue) b) la rettifica; – 6. (segue) c) la regolamentazione della pratica giornalistica: le scuole di giornalismo; 7. (segue) d) il rapporto tra media giornalistici ed altri media *online*. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione: l'anniversario.

Gli anniversari offrono occasioni di riflessione – le più varie – sull'oggetto della ricorrenza. Quando l'oggetto è una delle leggi di maggiore rilievo nell'ordinamento repubblicano – tale è la l. 3 febbraio 1963 n. 69 – l'anniversario induce a valutarne l'adeguatezza diacronica, a testare cioè quanto la realtà attuale sia inquadrabile nelle categorie e nelle previsioni della legge, al fine di poterne eventualmente prospettare le modifiche richieste dall'evoluzione tecno-logica e sociale.

La relazione è suddivisa in tre parti, che corrispondono alle tre direzioni nelle quali sono obbligate e comunque più fruttuose le osservazioni:

- 1) una sintetica riflessione sulla matrice politico-culturale della legge, alla luce del pensiero di Guido Gonella, che ne fu il massimo ispiratore ed il principale artefice;
- 2) un'analisi delle fondamenta della legge in relazione all'attitudine che dimostrino di incrociare i nodi di maggiore attualità sul piano sia del diritto dell'informazione sia della professione giornalistica;
- 3) una riflessione sulla funzione dell'Ordine dei giornalisti nella prospettiva del rapporto tra le ragioni della legge che l'ha istituito e le attuali problematiche che la c.d. società della comunicazione di massa evidenzia soprattutto con

riferimento al sovraccarico di comunicazioni provenienti da *media* non ascrivibili al giornalismo professionistico.

La l. n. 69 del 1963 ha avuto un notevole impatto ordinamentale in termini anche costituzionali, dal momento che si tratta della prima ed ancora vigente disciplina repubblicana del giornalismo professionale; una legge che pone le condizioni di garanzia di un'attività – il giornalismo – mediante la quale si esprime, con una pretesa di pienezza almeno in termini di contenuti verificati, il più alto grado della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

Una garanzia che assume anche una valenza socio-politica, in quanto i cittadini, in ragione delle informazioni sui fatti di rilievo pubblico elaborati dai *media* professionali (sotto forma di notizie verificate, selezionate, elaborate, contestualizzate, formalizzate e gerarchizzate) possono esprimere con completezza le proprie opinioni, così concorrendo fattivamente all'esercizio dei diritti civili e politici, che permettono alla comunità di partecipare alla gestione della cosa pubblica, influenzandone le decisioni politiche e controllando costantemente l'esercizio del potere.

2. La paternità culturale della l. n. 69 del 1963 nel 'personalismo' cristiano di Guido Gonella.

La legge professionale risente dell'epoca e in essa della concezione culturale di Guido Gonella, suo ispiratore e principale artefice. Gonella è stato una delle voci più alte della cultura politica cattolica sia nella fase prerepubblicana sia in quella posteriore all'approvazione della Costituzione. Anche nel dibattito giuridico sul giornalismo egli si è mostrato con i tratti propri del personalismo cristiano.

Il *personalismo* concepisce la persona come socialmente dedicata. Il giornalismo viene così a configurarsi come uno strumento di sviluppo sociale che instaura una relazione strettissima tra libertà e responsabilità: all'incremento della libertà d'informazione giornalistica deve corrispondere un incremento di responsabilità, perché l'informazione attiva un rapporto tra l'operatore professionale e gli utenti che è cruciale per la democrazia.

Del personalismo culturale di Gonella risente emblematicamente l'art. 2 della l. n. 69 del 1963, la cui formulazione richiama per limpidezza il tenore stesso delle disposizioni della Costituzione, configurandosi – si potrebbe dire – quasi come uno sviluppo normativo necessario dell'art. 21 Cost.: «È diritto insopprimibile dei giornalisti la *libertà di informazione e di critica*, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a *tutela della personalità altrui* ed è loro obbligo inderogabile il *rispetto della verità sostanziale dei fatti*, osservati sempre i doveri imposti dalla *lealtà e dalla buona fede*. Devono essere *rettificate le notizie* che risultino inesatte, e riparati gli eventuali *errori*. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il *segreto professionale* sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a

promuovere lo *spirito di collaborazione* tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Il contenuto dell'art. 2 l. n. 69 è infatti speculare, ad esempio, alle affermazioni che provengono dal saggio "*La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà*" (in *Iustitia*, n. 4, ottobre-dicembre 1959): «il dovere di rispetto della verità è la condizione dell'esercizio del diritto di libertà di stampa»; «l'esigenza del limite non è arbitraria o aggiuntiva al concetto del diritto, ma implicita nel concetto stesso»; «il diritto è sempre connesso con un dovere: dovere del soggetto verso se stesso e doveri verso gli altri in connessione logica con il diritto degli altri (dovere di non invadere la sfera del diritto altrui)»; «il diritto di cronaca, cioè il diritto di narrare pubblicamente fatti a mezzo stampa, è condizionato ai doveri imposti dall'esigenza della tutela della libertà di ciascuno».

E qui emerge anche il legame tra art. 21 e l'art. 1, comma 2, Cost. La sovranità popolare, infatti, è effettiva solo se il patrimonio di conoscenze che il giornalismo trasmette consente alla società di essere *sovrana giorno per giorno*, di quella sovranità che si manifesta nell'esercizio quotidiano dei diritti civili e politici per mezzo dei quali i poteri pubblici sono assoggettati al costante controllo sociale.

3. I contenuti essenziali della legge professionale

Nell'intenzione del legislatore del 1963 gli istituti funzionali ad una informazione giornalistica rispettosa dei contenuti dell'art. 2, sono:

- a) l'istituzione dell'*Ordine dei giornalisti* come ente di diritto pubblico atto a definire l'autonomia del giornalista, in modo che sia la categoria giornalistica a determinare compiutamente e democraticamente le proprie scelte, libera da imposizioni e da pressioni esterne;
- b) la garanzia di un *accesso professionale* al giornalismo parzialmente svincolato dal condizionamento del potere economico editoriale;
- c) il carattere professionistico (professionisti) o comunque non sporadico dell'attività giornalistica (pubblicisti);
- d) la *responsabilità disciplinare* a cui i giornalisti sono sottoposti, declinata nell'autonomia del giudizio deontologico demandato ai Consigli degli Ordini, oggi Consigli territoriali di disciplina, e al Consiglio nazionale di disciplina alla luce del regolamento (*DPR n. 137 del 2012*), che valorizza talmente la funzione disciplinare da istituire un organismo speciale come titolare esclusivo della funzione medesima, realizzando così una separazione assoluta all'interno dell'Ordine tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari.

La responsabilità disciplinare, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (*Corte cost. n.11 del 1968*), tramite il giudizio sul rispetto da parte degli iscritti delle regole di correttezza professionali (autonomo rispetto

alla responsabilità del giornalista per illeciti civili e penali) enfatizza gli interessi/diritti dei lettori a ricevere una informazione giornalistica che osservi le regole dell'etica professionale e, quindi, i limiti che la professione dà a se stessa negli ambiti più disparati (minori, malati, detenuti, giustizia, ecc.) affinché la professione non ceda nei confronti degli obiettivi di qualità, essenzialità e correttezza che devono caratterizzarla, al fine di garantire i diritti della personalità dei consociati (*privacy*, immagine, identità, onore, reputazione, oblio...).

Queste considerazioni sono corroborate dal fatto che la funzione disciplinare caratterizza il giornalismo *in tutti gli ordinamenti giuridici improntati alla forma di stato democratico-costituzionale* indipendentemente dalla sussistenza o meno di un Ordine professionale. La vigilanza sulla responsabilità deontologica dei media è infatti garantita in molti Stati o dalle *associazioni sindacali* della stampa o dalle stesse *aziende* editoriali o da associazioni private (*club*) di giornalisti.

4. I nodi attuali della l. n. 69 del 1963: a) il segreto professionale sulla fonte delle notizie;

I nodi attuali che la legge professionale presenta rispetto all'evoluzione del giornalismo sono numerosi. I più rilevanti concernono: a) le modalità soggettive e oggettive di applicazione del segreto professionale; b) la disciplina della rettifica; c) la regolamentazione della pratica giornalistica; d) il rapporto tra il giornalismo e la comunicazione *online*.

Il segreto sulla fonte fiduciaria delle notizie è previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 69. La norma ha un ambito di applicazione 'sostanziale' molto ampio, dal momento che nell'opponibilità del segreto parifica ai giornalisti gli editori e non opera alcuna distinzione soggettiva fra i giornalisti, cosicché il segreto potrebbe venire opposto anche dal pubblicista, che è giornalista ma non esercita professionalmente il giornalismo, e dal praticante, che esercita attività giornalistica in vista di un inserimento professionale, ma non è ancora un giornalista.

Com'è noto, però, la proiezione processuale penale del segreto è più restrittiva, posto che l'art. 200, comma 3, c.p.p. dispone l'opponibilità del segreto ad opera del solo giornalista professionista. Si tratta di una restrizione discutibile e discussa, in quanto è la copertura con il segreto professionale a generare la concreta possibilità di accedere alle fonti; una restrizione, quindi, che è suscettibile liminarmente di vanificare l'effettività dell'informazione. Se infatti la credibilità della fonte deve essere scrupolosamente verificata da chi svolge attività giornalistica, a pena della violazione del *criterio di verità putativa* della notizia, il riserbo sull'identità della fonte, che pretenda

l'anonimato, è essenziale alla libertà di non essere ostacolati nella ricerca delle notizie, e perciò alla libertà di informare e di essere informati.

Il tema del segreto sulla fonte informativa è anche al centro di un *conflitto tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e il diritto inter-no*. Infatti, i giudici di Strasburgo hanno consolidato una giurisprudenza che, attraverso la garanzia dell'anonimato della fonte, ha progressivamente allargato l'area di tutela della libertà d'informazione facendo coincidere la salvaguardia sostanziale con quella processuale del segreto, senza distinguerne soggettivamente i titolari. Ci si riferisce ad una serie di *sentenze storiche* che, adottando una interpretazione ipergarantistica dell'art. 10 CEDU, hanno sancito come anche lo *stagista* e perfino il *dipendente* amministrativo dell'azienda editoriale siano titolari del diritto al segreto sulla fonte delle notizie. Per i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo sembra quindi che chiunque svolga un'attività informativa in senso sostanziale possa giovare dell'opponibilità del segreto sulla fonte, fermi restando, ovviamente, i limiti che la magistratura potrà far valere quando, ad esempio, la rivelazione della fonte sia essenziale per l'accertamento della prova di un reato.

Si tratta di un conflitto che ha *riflessi sul sistema delle fonti*, dal momento che l'art. 117, comma 1, Cost. vincola le leggi nazionali al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. Tale disposizione implica, come è noto, che anche le giurisdizioni nazionali debbano osservare le interpretazioni dei trattati internazionali provenienti dai giudici internazionali, quando non confliggano con le norme costituzionali.

A questa linea si è parzialmente avvicinato un disegno di legge (*XVIII, Senato, n. 836*) che prevedeva l'applicabilità anche ai giornalisti pubblicisti delle disposizioni sul segreto sulla fonte.

5. (segue) la rettifica;

Prevista dall'art. 2, comma 2, l. n. 69, la rettifica è un istituto che salda diverse discipline: la disciplina ordinaria della professione giornalistica, la disciplina legislativa del corretto uso dei mezzi di diffusione (stampa e radiotelevisione, ai sensi della l. n. 47 del 1948 e del d. lgs n. 177 del 2005) e la disciplina deontologica. Di più; il tema della rettifica incrocia oggi l'evoluzione dei *media* e la necessità che l'obbligo di rettifica delle notizie lesive dei diritti della personalità e/o contrarie alla verità sostanziale dei fatti si applichi anche a quei *media* che formalmente non vi sarebbero tenuti.

5.1.1 la rettifica nella stampa e nella radiotelevisione

La rettifica costituisce un rimedio preventivo che prescinde dalla sussistenza della responsabilità penale e/o civile del giornalista e quindi dall'accertamento del dolo, della colpa, della misura del danno cagionato e risarcibile. Essa ha il fine di mettere riparo agli effetti di dilatazione e di moltiplicazione della lesione

derivante dal mezzo di diffusione. Tale fine viene conseguito mediante l'ingresso tempestivo ed evidenziato di un soggetto estraneo all'organo informativo che espone la (propria come la) verità. A questo proposito si parla di *rettifica esterna*, attivabile su richiesta del soggetto attinto da un'informazione in conflitto con la verità e/o con i suoi diritti. È però nell'ambito disciplinare che la rettifica rivela l'efficacia più incisiva, dal momento che la sua applicazione prescinde dalla richiesta dell'interessato (opera cioè come *rettifica interna*).

Si veda il *Testo Unico dei doveri del giornalista* (Deliberazione del Consiglio Nazionale 17 dicembre 2015/ 3 febbraio 2016)) secondo il quale «il giornalista, rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate» (titolo III, art. 9, par. 1.) nonché «il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge» (Allegato 1, art. 4).

Nello stesso senso è *la giurisprudenza disciplinare dell'Ordine*, secondo la quale la rettifica deve essere compiuta con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, quando le informazioni dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità (cfr., ad esempio, Deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia, 2010, sul caso Feltri-Boffo

5.1.2 *DdL per l'estensione della disciplina della rettifica della stampa ai siti online registrati presso i Tribunali e parificati pertanto alla carta stampata* (XVIII, Senato, n. 836 cit.): «Per le *testate giornalistiche online registrate* ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito *internet*, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica *online...* fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono».

5.2.1 *Rettifica di comunicazioni online non provenienti da media giornalistici. Il vuoto di normazione ordinaria.*

Vi è un vuoto di normazione ordinaria, anche al livello delle iniziative di legge, rispetto alla comunicazione di massa *online* non ascrivibile ai *media* giornalistici. Si pensi ai *blog*, ai siti non registra-ti e ai contenuti propalati dai *social media*.

Ciò dà luogo a problematiche di grande rilievo che non possono in questa sede essere approfondite, ma che danno tuttavia l'opportunità di ricordare che *la recente giurisprudenza costituzionale* ha ri-chiamato il legislatore alla

necessità di delineare regole e limiti della comunicazione di massa *online*: «... basti pensare, in proposito, agli effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai *social networks* e dai motori di ricerca in *internet*, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica – e per tutte le persone a essa affettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato. Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, necessari e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare, in modo da schermare il rischio di indebita intimidazione esercitato su chi svolga la professione giornalistica» (*Corte cost. n. 150/2020*).

La natura specifica della comunicazione *online* e la sua capacità di espandersi velocemente nella società con i connessi danni ai diritti della personalità richiederebbero, secondo i giudici costituzionali, uno specifico tipo di *bilanciamento* nel quale entrino in gioco *ulteriori limiti* rispetto a quelli (verità, utilità sociale e continenza) dettati dalla famosa *sentenza decalogo* (*Cassazione, III Sez. civile, n. 5225 del 1984*).

5.2.2 *Il vuoto riempito dalla giurisprudenza.*

Il vuoto di normazione ordinaria, come spesso accade quando si tratti di esercizio dei diritti fondamentali, viene riempito da una giurisprudenza sempre più attiva. Si è così consolidata, ad esempio, l'affermazione secondo la quale chi diffonde notizie via *internet*, anche se non giornalista, è tenuto al rispetto dei limiti di rilevanza sociale, verità e continenza.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come il *diritto di cronaca e di critica* discendano direttamente e “senza alcuna mediazione” dall'art. 21 Cost., non essendo quindi riservati ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma facendo riferimento *all'individuo uti civis*. Chiunque, pertanto, può riportare fatti o manifestare opinioni e lo può fare con qualsiasi mezzo. In tale contesto, *internet* rappresenta un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee e attraverso di esso, evidentemente, può estrinsecarsi quel diritto di manifestazione del pensiero, che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura (*Cassazione penale, V Sez., sent. 25 luglio 2008, n. 31392*).

6. (segue) c) *la regolamentazione della pratica professionale giornalistica: le scuole di giornalismo;*

L'evoluzione della professione, delle metodologie del giornalismo e soprattutto dei tempi di vita riferiti al consumo di informazione, ha fatto sì che la pratica possa essere svolta in forme ulteriori rispetto a quanto previsto *ab origine* dalla l. n. 69 del 1963.

In questa espansione si innesta il documento dal titolo «*Quadro di indirizzi per l'autorizzazione, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo*», scuole nelle quali, fra l'altro, si prevede la possibilità di svolgere il praticantato. L'obiettivo è quello di disancorare la pratica giornalistica dal controllo dell'impresa editoriale, punto dolente sul quale fin dall'origine si sono manifestate critiche alla legge professionale.

«Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al fine di promuovere un accesso trasparente e meritocratico alla professione attraverso lo sviluppo di competenze avanzate e di una solida preparazione deontologica, autorizza lo studio e la formazione al giornalismo attraverso apposite strutture qui di seguito denominate scuole. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti può autorizzare le *scuole finalizzate all'accesso professionale* e, stipulando apposite convenzioni, le dichiara *sedi idonee allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge n. 69 del 1963*» (Documento adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il 27 settembre 2018).

7. (segue):d) il rapporto tra media giornalistici ed altri media online.

In merito invece alla relazione tra il giornalismo dei *media* tradizionali (stampa e radio-televisione) e l'informazione *online*, in assenza di una disciplina legislativa, ci si deve avvalere del contributo spesso 'creativo' della giurisprudenza.

Così la *Cassazione, Sez. Unite, 17 luglio 2015 n.3102* afferma che le testate giornalistiche *online*, registrate presso le cancellerie dei Tribunali, con contenuti redatti professionalmente, costituendo mezzi di diffusione delle informazioni, devono godere delle garanzie che la Costituzione predispone per la stampa.

Per l'effetto, con la citata sentenza, le Sezioni Unite hanno stabilito che, pur essendo ammissibile l'ordine dell'autorità giudiziaria rivolto all' *Internet Service Provider* di rendere inaccessibile un intero sito o una singola pagina *web*, non può essere sottoposta a *sequestro preventivo* una testata giornalistica telematica, al pari di quella cartacea se non nei casi previsti espressamente dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.

Del resto, per certa giurisprudenza, anche le norme penali di sfavore previste per il direttore responsabile del quotidiano cartaceo devono applicarsi al sito informativo (cfr. *Cassazione penale, sentenza n. 1275 del 2019*, che estende l'applicazione dell'art. 57 c.p. al direttore del periodico *online* registrato).

Giova ricordare, a questo proposito, che la tendenza giurisprudenziale ad estendere la disciplina della stampa ai giornali *online* è stata esaltata dalla *l. n. 198 del 2016* che, anche se ai soli fini dell'equiparazione economica dei due mezzi di informazione, ha individuato la nozione ed i caratteri del quotidiano *online* in modo non dissimile da quelli propri della stampa: «Il prodotto

editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione»; ... all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica: a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; e) che produca principalmente informazione; f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».

8. Conclusioni.

Il giornalismo vive oggi un periodo di crisi accompagnato a processi di rapidissima trasformazione: 5 milioni in meno di copie vendute nell'arco di quasi 30 anni; progressiva contrazione dei profitti; moria costante delle edicole; risultati poco confortanti per quanto concerne la raccolta pubblicitaria e le entrate da abbonamenti per l'editoria periodica telematica; crescita delle dichiarazioni di stato di crisi aziendale; ricorrenti difficoltà incontrate dai Comitati di redazione nell'esercizio della rappresentanza/resistenza alle pressioni delle aziende editoriali; aumento dell'area di attività giornalistica esterna al contratto di lavoro (al punto da potersi chiedere se abbia senso parlare di una categoria giornalistica; si pensi alla diffusione di formule precarie come partite IVA, Collaborazioni occasionali, coordinate e continuative ecc.); sovraccarico di informazioni esterne alla attività/professione giornalistica proveniente dalla comunicazione *online*.

È palese come questo stato di crisi si riverberi sulla *qualità della democrazia*, dal momento che quest'ultima tende a ridursi a mera forma (le periodiche elezioni...) ove non riesca a saldarsi ad una società politica pienamente percorsa da una informazione di altrettale qualità. Se, infatti, i diritti ad una informazione rispettosa delle procedure di raccolta, verifica, selezione ed elaborazione delle notizie (procedure sancite dalle regole di correttezza professionale dei documenti deontologici), possono essere fatti valere solo verso una categoria (professionisti e pubblicisti) e verso le testate giornalistiche propriamente dette (incluse naturalmente quelle equiparate alla stampa come i giornali telematici) e non verso la comunicazione esterna al giornalismo, su cui peraltro sempre di più la società forma i propri convincimenti, quale può essere il futuro della democrazia costituzionale ?

E' venuto il momento di chiederci se per sottrarre il futuro a questo inquietante orizzonte possa essere d'aiuto l. n. 69 del 1963, così come l'abbiamo

sinteticamente ripercorsa nelle sue dirette o indirette implementazioni e nelle interpretazioni che ne sono state fatte a livello giurisprudenziale.

Credo che la risposta possa essere parzialmente positiva. Il giornalismo copre legislativamente l'area dei tradizionali mezzi d'informazione (la stampa e la radiotelevisione). La giurisprudenza, come si è visto, ha variamente esteso la disciplina della stampa alle testate giornalistiche *online*. Ciò vuol dire che fin dove riuscirà ad allargare la nozione di attività giornalistica e ad assimilare al giornalista le altre figure soggettive dell'informazione, il legislatore avrà aperto e tracciato il campo delle soluzioni possibili e ragionevoli.

Per il resto, per il *mare magnum* della comunicazione *online*, occorrerà un più deciso passo in avanti. La l. n. 69 del 1963 non lascia tuttavia sguarnito il legislatore né di modelli né di principi. Si pensi alla nozione di attività giornalistica come modello dell'attività informativa e al giornalista come modello delle altre figure soggettive dell'informazione; al principio di corrispondenza fra libertà e responsabilità e al principio di convergenza fra la realtà e la sua rappresentazione implicata dall'istituto della rettifica; alla verità so-stanziale dei fatti come notizia costruita dal ritenuto soggettivamente vero appoggiato alla fonte fiduciaria; e alla copertura del segreto a favore di quest'ultima; si pensi infine alla responsabilità disciplinare gestita dall'Ordine e perciò all'apertura modellistica verso un 'equivalente soggettivo' che l'amministri nei confronti di chi svolga attività informativa non essendo giornalista.

Non mi pare poco per una legge che la professione e la costituzionalistica (non la Corte costituzionale) e molta parte della classe politica avevano ritenuto di salute malferma fin dalla sua entrata in vigore.

E sull'Ordine professionale ed il suo artefice, riconvocati congiuntamente in questa ricorrenza veneziana, cosa dire conclusivamente?

Sull'Ordine non si fanno più questioni di legittimità, ma di opportunità politico-istituzionali. Il *soggetto ha ceduto alla funzione*: i giornalisti sono gli intermediari necessari della nostra conoscenza della realtà. È la correttezza di questa intermediazione che va garantita ai terzi da un ordine professionale, in tempi di vita sempre più convulsi e rispetto a mezzi d'informazione sempre meno soggettivamente raffrontabili. Una intermediazione che va garantita fino all'applicazione da parte dell'Ordine di sanzioni disciplinari, ossia delle sanzioni meglio idonee a rendere effettive insieme le libertà ed i doveri degli informatori professionali.

E a Guido Gonella che cosa dobbiamo? Gratitudine istituzionale, credo, per averci munito di uno strumento capace di equilibrare il rapporto fra potere economico ed informazione professionale, uno strumento che ancor oggi continua ad averare la massima di Tocqueville citata in epigrafe e non appare inadeguato ad affrontare gli appuntamenti e a sciogliere i nodi che la storia continuamente propone.